Comune di
PADENGHE SUL GARDA
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Approvato con
delibera del Consiglio Comunale
n.22 del 08/07/2008

Modificato con
delibera del Consiglio Comunale
n.25 del 21/10/2011

Modificato con
Delibera del Consiglio Comunale
n.29 del 27/06/2013

Modificato con
Delibera del Consiglio comunale
n.56 del 29/11/2013

Modificato con
Delibera del Consiglio comunale
n.77 del 28/11/2015

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI 1

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 4

Articolo 1. Oggetto del Regolamento 4
Articolo 2. Principi generali 4
Articolo 3. Definizioni 5
Articolo 4. Classificazione dei rifiuti 6
Articolo 5. Rapporti con il gestore del servizio 7
Articolo 6. Divieto di abbandono 7
Articolo 7. Limiti al campo di applicazione 8

TITOLO II ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, SERVIZI ACCESSORI E SERVIZI INTEGRATIVI PER RIFIUTI SPECIALI 9

Articolo 8. Criteri di assimilazione 9
Articolo 9. Esclusioni 9
Articolo 10. Assimilazione per quantità e qualità 9
Articolo 11. Modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati 11
Articolo 12. Convenzioni per la raccolta dei rifiuti speciali non assimilati 11

TITOLO III GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI 12

Articolo 13. Principi della gestione integrata 12
Articolo 14. Attività di competenza del Comune e del Gestore del Servizio 12
Articolo 15. Attività di competenza dei produttori e detentori di rifiuti urbani 13
Articolo 16. Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale 13
Articolo 17. Modalità e frequenza della raccolta 14
Articolo 18. Modalità di conferimento dei rifiuti urbani 14
Articolo 19. Collocazione dei contenitori su strada per rifiuti urbani e allestimento dei siti 14
Articolo 20. Collocazione dei contenitori "dedicati" per produttori di grandi quantità 15
Articolo 21. Servizi di raccolta porta a porta 15
Articolo 22. Centro di Raccolta 15

TITOLO IV ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI 16

Articolo 23. Oggetto del servizio 16
Articolo 24. Raccolta di carta e cartone 16
Articolo 25. Raccolta di vetro 17
Articolo 26. Raccolta di metalli 17
Articolo 27. Raccolta di imballaggi in plastica 17
Articolo 28. Raccolta di rifiuti biodegradabili di cucine e mense (organico o umido) 17
Articolo 29. Raccolta di abbigliamento 17
Articolo 30. Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti 17
Articolo 31. Raccolta di rifiuti residui indifferenziati 18
Articolo 32. Raccolta dei rifiuti biodegradabili provenienti da parchi e giardini (verde) 18
Articolo 33. Raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 18
Articolo 34. Raccolta delle pile e degli accumulatori usati di origine domestica 19
Articolo 35. Raccolta di cartucce esauste di toner 19
Articolo 36. Raccolta di oli e grassi commestibili 19
Articolo 37. Raccolta degli oli minerali di origine domestica 20
Articolo 38. Raccolta delle batterie al piombo per autoveicoli di origine domestica 20
Articolo 39. Raccolta di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze di origine domestica 20

Articolo 40. Raccolta di vernici, inchiostri,adesivi, resine contenenti sostanze pericolose e loro contenitori utilizzati etichettati T oF (tossico o infiammabile) di origine domestica 20
Articolo 41. Raccolta dei medicinali scaduti o non utilizzati 20
Articolo 42. Raccolta del legno 20
Articolo 43. Raccolta di pneumatici 21
Articolo 44. Raccolta di inerti di origine domestica 21
Articolo 45. Raccolta dei residui della pulizia strade 21
Articolo 46. Raccolta di siringhe abbandonate 21
Articolo 47. Modalità di effettuazione della pesata dei rifiuti e frequenza della raccolta 21
Articolo 48. Efficienza della raccolta 21
Articolo 49. Modalità di effettuazione del trasporto 21
Articolo 50. Aree di trasbordo dei rifiuti 22
Articolo 51. Luogo di recupero o smaltimento 22
TITOLO V ORGANIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA E REQUISITI TECNICO-GESTIONALI DEL CENTRO DI RACCOLTA 23
Articolo 52. Premessa 23
TITOLO VI DISPOSIZIONI INERENTI LA PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE PUBBLICHE E PRIVATE E LA GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI 23
Articolo 53. Pulizia strade e svuotamento cestini 23
Articolo 54. Servizi vari di pulizia 24
Articolo 55. Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta relativi rifiuti 24
Articolo 56. Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei relativi rifiuti 24
Articolo 57. Pulizia dei mercati e raccolta dei relativi rifiuti 24
Articolo 58. Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici e delle spiagge date in concessione 25
Articolo 59. Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti 25
Articolo 60. Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche 25
Articolo 61. Attività di volantinaggio 26
Articolo 61-bis. Contenitori/espositori pubblicitari 26
Articolo 62. Attività di carico e scarico di merci e materiali 26
Articolo 63. Carogne di animali 26
Articolo 64. Deiezioni di animali 27
Articolo 65. Cave e cantieri 27
Articolo 66. Sgombero della neve 27
Articolo 67. Gestione dei rifiuti prodotti nei campeggi 27
Articolo 68. Gestione dei rifiuti cimiteriali 28
TITOLO VII COLLABORAZIONE DEI CITTADINI 29
Articolo 69. Attività di raccolta differenziata del volontariato 29
Articolo 70. Compostaggio domestico 29
Articolo 71. Meccanismi incentivanti 29
TITOLO VIII SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI 31
Articolo 72. Sanzioni 31
Articolo 73. Controlli 32
Articolo 74. Osservanza di altre disposizioni 32
Articolo 83. Pubblicità del Regolamento e degli atti 32
Articolo 85. Entrata in vigore del Regolamento 33

TITOLO I
Disposizioni generali

Articolo 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 198 comma 2 e successive modificazioni ed integrazioni e, in quanto compatibile con le norme dello stesso, ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n°.26. Nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità stabilisce in particolare:
   a. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
   b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
   c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
   d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
   e. le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
   f. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
   g. l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).
2. Il Comune di Padenghe sul Garda per brevità di seguito indicato come “il Comune”, può avvalersi dei servizi svolti da terzi autorizzati.
3. Nell’attività di gestione dei rifiuti urbani, Il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
4. La gestione dei rifiuti urbani e l’avvio a smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani sono effettuati dal Comune in regime di privativa nelle forme di cui all’articolo 113, comma 5 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 2. Principi generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, nonché al fine di preservare le risorse naturali.
   a. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario “chi inquina paga”. A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
3. Nel rispetto dell’ordinamento nazionale la gestione dei rifiuti deve essere svolta con le seguenti priorità:
   a. prevenzione e riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti.
   b. recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria.
   c. uso dei rifiuti come fonte di energia.
   d. smaltimento della fase residuale.
4. Per la realizzazione dei principi esposti nei precedenti articoli questo regolamento intende superare le suddivisioni utilizzate in precedenza relative a raccolte ordinarie e raccolte differenziate ma è improntato alla logica della **gestione integrata dei rifiuti** ove tutti i servizi concorrono alla realizzazione degli obiettivi.

5. Il Comune promuoverà la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate finalizzate al recupero di materiali e di energia, anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.

Articolo 3. Definizioni

1. Ai sensi del D.Lgs. 152/06 si adottano le seguenti definizioni:
   a. **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
   b. **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto i rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
   c. **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene
   d. **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni
   e. **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
   f. **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
   g. **smaltimento**:le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
   h. **recupero**: le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
   i. **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti;
   j. **frazione umida**: rifiuto organico putrescibile ad alto contenuto di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
   k. **frazione secca**: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
   l. **imballaggio**: il prodotto, composti di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
   m. **imballaggio per la vendita o imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
   n. **imballaggio multiplo o imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
   o. **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei;
   p. **emissioni**: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;
   q. **inquinamento atmosferico**: ogni modifica atmosferica dovuta all'introduzione nell'aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;
   r. **gestore del servizio o "gestore"**: l'impresa, incaricata dal Comune, che effettua il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di gestione dei rifiuti deve essere iscritta all'Albo di cui all'articolo 212 del D.Lgs. 152/2006;
   s. **gestione integrata dei rifiuti**: il complesso delle attività volte a ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade.

t. **centro di raccolta**: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.

u. **spazzamento delle strade**: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;

v. **bonifica**: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;

2. Ai sensi del D.Lgs. 151/05 si adottano le seguenti definizioni:

   a. "**RAEE provenienti dai nuclei domestici**": i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;

   b. "**RAEE professionali**": i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera ….;

   c. "**RAEE storici**": i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005;

   d. "**centri di raccolta di RAEE**". spazi, locali e strutture per la raccolta separata ed il deposto temporaneo di RAEE predisposti dalla pubblica amministrazione o, su base volontaria, da privati;

   e. "**raccolta separata**": le operazioni di conferimento e di raggruppamento in frazioni merceologicamente omogenee di RAEE presso i centri di raccolta.

   f. "**distributore**". soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del d.Lgs 151/05;

3. Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni

   a. **rifiuti speciali recuperabili**: si intendono quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati o riutilizzati anche congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;

   b. **rendiconto annuale**: relazione sui risultati ottenuti riportante dati quantitativi, qualitativi, economici e contenenti riferimenti alle collaborazioni di cittadini, aziende, associazioni di volontariato ecc., nonché tutti i dati occorrenti per il MUD;

   c. **rifiuto residuo indifferenziato**: il rifiuto che non può essere ulteriormente suddiviso in frazioni differenziate che siano oggetto di raccolta separata.

   d. **Compostaggio domestico**: attività di recupero della sostanza organica presente negli scarti di cucina e di giardino effettuato dai cittadini presso la loro abitazione al fine di ridurre la quantità di rifiuti prodotti;

Articolo 4. Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in:

   urbani non pericolosi

   urbani pericolosi

   speciali assimilati agli urbani

   speciali non pericolosi

   speciali pericolosi.

2. Sono urbani:

   a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione (rifiuti interni);

   b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), D.lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni (rifiuti interni) come precisato nel titolo II;

   c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade (rifiuti esterni);

   d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua (rifiuti esterni);

   e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali (rifiuti esterni);

f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) (rifiuti esterni).

3. Sono speciali:
   a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
   b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
   c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
   d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
   e. i rifiuti da attività commerciali;
   f. i rifiuti da attività di servizio;
   g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
   h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
   i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
   j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

Articolo 5. Rapporti con il gestore del servizio

1. Nel contesto del presente regolamento con il termine "Gestore" si intende:
   a. il comune stesso nel caso di gestioni in economia;
   b. il soggetto terzo a cui il comune ha affidato il servizio
2. Il Gestore di cui al precedente comma
   a. è obbligato a fornire al Comune tutte le informazioni sull'attività di gestione dei rifiuti di propria competenza.
   b. Viene consultato preventivamente dal Comune per ogni decisione che coinvolga aspetti tecnici del servizio

Articolo 6. Divieto di abbandono

1. 1. È vietato abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti sul suolo e nel suolo. È altresì vietato immettere rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee.Il deposito di rifiuti nelle vicinanze del contenitore predisposto per la raccolta viene considerato a tutti gli effetti abbandono.
2. In caso di inadempienza, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
3. Decorso il termine fissato dall'ordinanza, il Sindaco procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui ai commi precedenti sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.
5. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro della salute e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ad hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 191 del Dlgs 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

6. Le ordinanze di cui al comma 2 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
7. Le ordinanze di cui al comma 6 non possono essere reiterate per più di due volte. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della Regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può adottare, sulla base di specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

Articolo 7. Limiti al campo di applicazione

1. Non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento:
   a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
   b. le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
   c. i rifiuti radioattivi;
   d. i materiali esplosivi in disuso;
   e. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
   f. le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
   g. i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui;
   h. i materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas;
   i. i materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi;
   j. le eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.
   k. i rifiuti provenienti da grigliatura, galleggianti o depositati sulle rive dei canali di bonifica e/o di irrigazione gestiti da Consorzi od altri Enti;
   l. i rifiuti provenienti da grigliatura, galleggianti o depositati sulle rive dei corsi d'acqua gestiti da Terzi.

TITOLO II
Assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi, servizi accessori e servizi integrativi per rifiuti speciali

Articolo 8. Criteri di assimilazione

1. Ai sensi dell'art.184 comma 2 lettera b del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 sono classificati come **rifiuti urbani** i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.
2. Il presente titolo definisce, ai sensi dell'articolo 198 comma 2 lettera g del D.L.vo 152/2006, fino all'emanazione da parte dello Stato delle previste norme attuative di cui all'art. 192 comma 2 lettera e del medesimo decreto, le modalità di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sulla base dei criteri di quantità e qualità.
3. L'assimilazione per qualità e quantità costituisce presupposto essenziale per il conferimento di rifiuti di provenienza non domestica al servizio pubblico di gestione dei rifiuti pertanto non possono essere conferiti i rifiuti speciali non esplicitamente assimilati.
4. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art 198 comma 1 D.Lgs. 152/06.
5. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani ed aventi le caratteristiche qualitative previste dalla normativa. In particolare:
   a. non devono esser stati contaminati con sostanze e preparati classificati come pericolosi dal D.Lgs 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni;
   b. devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dal Contratto di Servizio stipulato fra il Comune ed il soggetto gestore del servizio;
   c. non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto Gestore e previste dal Contratto di Servizio quali ad esempio:

   - materiali non aventi consistenza solida (ad eccezione degli oli e grassi di cottura);
   - materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato;
   - prodotti fortemente maleodoranti;
   - prodotti eccessivamente polverulenti.
6. I Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altra provenienza, anche pericolosi, sono conferibili al servizio pubblico di raccolta se sono analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici così come previsto dal D.Lgs 151/03. (In specifico ci si riferisce ai rifiuti classificati con i codici 200121, 200123, 200135, 200136)

Articolo 9. Esclusioni

1. Con riferimento alla classificazione di cui all'articolo 184 comma 3 del D.L.vo 152/2006 sono esclusi dall'assimilazione pertanto non possono essere conferiti al servizio pubblico i rifiuti speciali pericolosi.
2. Ai sensi dell'articolo 226, comma 2, Dlgs 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti di imballaggi terziari.
3. Ai sensi dell'articolo 186, comma 10, Dlgs 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.

Articolo 10. Assimilazione per quantità e qualità (*)

1. Nelle more della pubblicazione del provvedimento di fissazione dei criteri di assimilazione da parte dello Stato di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) D.lgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni, sono assimilati ai rifiuti urbani, in base al criterio qualitativo i rifiuti di seguito elencati a titolo esemplificativo al n. 1, punto 1.1.1., lettera a) della delibera del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 e successive modifiche e integrazioni, ovvero:

   - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili) ad eccezione degli imballaggi terziari;

- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- vibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da ali materiali;
- rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivati dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche i derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);- accessori per l'informatica

2. I rifiuti di cui al comma precedente possono essere codificati in base al catalogo europeo dei rifiuti con i seguenti codici:

08 03 18 toner

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

16 01 03 pneumatici

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 25 oli e grassi commestibili

20 01 34 batterie e accumulatori

20 01 36 apparecchiature elettroniche

20 01 38 legno, diverso di quello da cui alla voce 20 01 37 recupero

20 01 39 plastica

20 01 40 metallo

20 02 01 rifiuti biodegradabili (cd. “Verde”)

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati “secco residuo”

20 03 07 rifiuti ingombranti

3. Criterio quantitativo di assimilabilità solo per utenze non domestiche con superficie complessiva superiore ai 600 mq: l’assimilazione opera quando il rapporto tra la quantità di rifiuti prodotti (Kg) e la superficie occupata dall’attività (S) non superi del 50% il valore massimo del coefficiente kd di cui alla tabella 4b inserita nell’allegato 1 del DPR 158/1999. Kg/S < 50% kd

Articolo 11. Modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati

1. Per il conferimento dei rifiuti assimilati è obbligatoria la separazione di tutti i rifiuti per i quali è stato attivato un servizio di raccolta separato.
2. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti modalità:
   a. se in piccole quantità devono essere conferiti dai produttori al circuito di raccolta a mezzo cassonetti stradali, senza che questo abbia come conseguenza il completo riempimenti dei contenitori o l’abbandono dei rifiuti all’esterno dei contenitori
   b. in caso di elevati quantitativi gli stessi devono essere conferiti presso il centro di raccolta.
3. Il soggetto gestore del servizio allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero-riciclaggio di materiale e/o energia, potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;
4. Il produttore dei rifiuti assimilati ha la facoltà di richiedere servizi aggiuntivi non obbligatori quali la raccolta domiciliare, con fornitura di contenitore in uso esclusivo. In tal caso, previa verifica della fattibilità tecnica e stipula di apposita convenzione, il servizio sarà svolto dal gestore a titolo oneroso.
5. Il Comune, tramite il Gestore, si riserva di subordinare l’erogazione del servizio alla presentazione di apposita dichiarazione di assimilabilità da parte del produttore, corredata se necessario da referti analitici, dalla quale risultino le caratteristiche merceologiche del rifiuto conferito al servizio pubblico e la sua conformità a quanto prescritto dal presente Regolamento.
6. il Comune si riserva di verificare, anche tramite il Gestore, il rispetto delle disposizioni in materia di assimilazione da parte delle utenze che usufruiscono del servizio pubblico di raccolta.

Articolo 12. Convenzioni per la raccolta dei rifiuti speciali non assimilati

1. Premesso che gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del produttore detentore come indicato all’art. 188 comma 2 de D.Lgs 152/06 e pertanto il servizio non rientra nel regime di privativa, il Comune può istituire, nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
2. La raccolta differenziata dei rifiuti speciali non assimilati potrà avvenire previa stipula di apposita convenzione, tra il produttore e il Gestore del Servizio, ponendo a carico del produttore i costi derivanti dall’insieme delle operazioni compiute.

(*) Articolo modificato con deliberazione consiliare n.29 del 27/6/13

TITOLO III
Gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati

Articolo 13. Principi della gestione integrata

1. Il comune effettua la gestione integrata dei rifiuti urbani ovvero il complesso delle attività volte ad ottimizzare la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade.
2. Alla luce dei principi ispiratori e degli obbiettivi delle direttive comunitarie in materia di gestione dei rifiuti e, di conseguenza, del titolo IV del D.Lgs 152/06 richiamati negli articoli 1 e 2 del presente regolamento tale gestione integrata è svolta privilegiando la raccolta differenziata dei rifiuti con le seguenti finalità:
   a. Privilegiare il recupero di materia fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
   b. Fare ricorso in subordine al recupero energetico;
   c. Limitare lo smaltimento dei rifiuti alla sola fase residuale dei rifiuti raccolti separatamente;
   d. garantire comunque alti livelli di tutela ambientale intercettando separatamente le frazioni pericolose dei rifiuti urbani;
   e. garantire la gestione in sicurezza dei rifiuti pericolosi;
   f. garantire l'intercettazione dei rifiuti di imballaggio primari e secondari, anche tramite raccolte congiunte con frazioni similari nell'ottica dell'efficienza del servizio;
   g. garantire l'intercettazione distinta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di provenienza domestica ed analoga.

Articolo 14. Attività di competenza del Comune e del Gestore del Servizio

1. Il Comune effettua la raccolta ed il corretto recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani anche tramite l'affidamento dei servizi ad un soggetto terzo denominato Gestore dei servizi.
2. Il Comune definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto, smaltimento e raccolta differenziata) dei rifiuti urbani e speciali assimilati, provvedendo a:
   a. definire, articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo adeguate frequenze di raccolta;
   b. definire, in attuazione a norme regolamentari e tecniche, le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio primari in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
   c. stabilire numero ed ubicazione dei contenitori, frequenze delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze dell'utenza, se compatibili con l'organizzazione dei servizi e di problematiche tecniche indicate dal Gestore
   d. assicurare l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei contenitori e delle piazzole;
   e. promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e a garantire l'idoneità ed il rinnovo dei contenitori e dei mezzi operativi;
3. Per l'esercizio delle proprie competenze, il Gestore del Servizio provvede in autonomia, nel rispetto dei principi contenuti nel presente Regolamento a definire le modalità di esecuzione dei servizi, secondo quanto definito nell'apposito contratto/convenzione, capitolato di appalto e loro documenti allegati.
4. Qualora le disposizioni contenute nel presente regolamento fossero discordanti da quanto indicato nell'apposito contratto/convenzione e loro documenti allegati farà fede il contratto fino alla sua naturale risoluzione o aggiornamento concordato tra le parti
5. Il Comune si impegna a svolgere un ruolo attivo che consenta di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani indicati all'articolo 205 comma 1 del D.Lgs. 152/2006.
6. Il Comune svolge, attraverso il Gestore del Servizio, attività e servizi relativi alla gestione di rifiuti costituenti competenza facoltativa, che migliorino l'efficacia e l'efficienza del servizio .
7. Il gestore definisce le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.
8. Il gestore può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle

caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare alla discarica o all'incenerimento.

Articolo 15. Attività di competenza dei produttori e detentori di rifiuti urbani

1. Il servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani è istituito esclusivamente per i soggetti che detengono a qualsiasi titolo aree sul territorio comunale assoggettate alla tassa per la gestione dei rifiuti, ai sensi del DPR 507/93 ed ai soggetti che stipulano apposita convenzione di cui all'art. 11. È vietato ai soggetti non titolati conferire rifiuti al servizio pubblico di raccolta.
2. I rifiuti urbani e, fatto salvo quanto previsto al titolo II, i rifiuti speciali assimilati agli urbani sono conferiti al servizio pubblico di raccolta a cura del produttore il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivi odori.
3. Il conferimento dei rifiuti urbani deve avvenire utilizzando esclusivamente le modalità e/o gli appositi contenitori stabiliti dal presente regolamento.
4. E' obbligatorio avvalersi dei contenitori e delle strutture predisposte per le raccolte differenziate; è pertanto vietato il conferimento miscelato delle diverse tipologie di rifiuto indicate all'art 23 e successivi, o il conferimento in contenitori diversi da quelli indicati nel presente regolamento; è comunque vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolte differenziate nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta rifiuti urbani residui indifferenziati.
5. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ed assimilati:
   - sostanze allo stato liquido;
   - materiali in fase di combustione;
   - materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto
6. Le sostanze putrescibili in genere devono essere conferite avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore. Per motivi igienici, i rifiuti da depositare all'interno dei cassonetti per rifiuti residui indifferenziati dovranno essere contenuti in sacchetti o involucri ben chiusi.
7. L'utente, dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà assicurarsi che i coperchi dei contenitori siano perfettamente chiusi.
8. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso, il loro conferimento deve avvenire nel contenitore più vicino.
9. E' vietato spostare i cassonetti dal luogo dove sono stati posizionati dal gestore del servizio pubblico in accordo con il Comune. È vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare o danneggiare il contenitore, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.
10. Nel conferimento, particolare cura deve essere prestata al fine di evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurne la pericolosità.
11. Ai fini del miglior recupero delle bottiglie di plastica, si fa obbligo all'utenza di conferirle lavate e pressate.
12. Gli imballaggi a basso peso specifico, come lattine, scatoloni e contenitori in plastica, devono essere schiacciati a cura dell'utente prima del conferimento al servizio pubblico.
13. Gli imballaggi voluminosi devono comunque essere preventivamente compattati e/o sminuzzati, onde ridurre al minimo il loro volume e, comunque, essere inseriti all'interno del contenitori e non già abbandonati al di fuori degli stessi.
14. La cittadinanza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con la propria condotta l'attività degli operatori addetti ai servizi.

Articolo 16. Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale

1. Il servizio di raccolta è garantito su tutte le aree del territorio comunale indicate nel contratto di servizio.
2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia collocato in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
3. Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando

anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.

4. È vietato incendiare tutti i rifiuti.
5. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata, devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri di conferimento attrezzati.
6. Le norme relative al conferimento differenziato si applicano anche ai rifiuti pericolosi che vengono prodotti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta.

Articolo 17. Modalità e frequenza della raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente Titolo viene effettuato dal gestore del servizio pubblico entro il perimetro di cui al precedente articolo 16, comma 1.
2. All'interno del perimetro di cui al precedente comma 1, l'effettuazione del servizio è obbligatoria e non sono ammesse eccezioni.
3. Le frequenze di servizio, che devono garantire un elevato livello di tutela igienico-sanitaria, sono quelle previste nel contratto di servizio. Non devono essere inferiori a:
    a. bisettimanale nei nuclei abitati per i cassonetti contenenti la frazione umida (cassonetti dell'umido o cassonetti del rifiuto residuo indifferenziato ove la raccolta separata dell'umido non sia attivata)
    b. variabile, a seconda delle modalità di raccolta previste, per le altre frazioni.
4. Le capacità minime dei contenitori assicurate ad ogni utenza devono rispondere alle normali esigenze del servizio, in relazione alle entità ed alle tipologie dei rifiuti da gestire, ed alle frequenze operative.
5. Le modalità di effettuazione del servizio sono stabilite dal gestore mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani o notturni e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti.
6. Particolari forme di organizzazione vengono predisposte dal gestore del servizio nelle occasioni in cui si preveda la produzione di quantitativi di rifiuti superiori all'ordinario, in particolare per l'afflusso turistico estivo e per festività infrasettimanali, doppie o triple e/o in caso di indisponibilità degli impianti di raccolta e di smaltimento.

Articolo 18. Modalità di conferimento dei rifiuti urbani

1. Al fine di ottenere un sistema integrato di gestione dei rifiuti, ottimizzare la differenziazione dei rifiuti al fine del recupero di materia, di energia e dello smaltimento in sicurezza sono previste le seguenti modalità di conferimento da parte dei produttori dei rifiuti urbani:
    a. Conferimento tramite contenitori su strada o attività specifiche (es. negozi o scuole);
    b. Conferimento tramite contenitori "dedicati" per produttori di grandi quantità;
    c. Conferimento tramite servizi di raccolta porta a porta;
    d. Conferimento tramite Centro di Raccolta
2. Ogni rifiuto potrà essere conferito con una o più modalità individuate, in accordo con il Gestore del Servizio, al fine di ottimizzare i flussi omogenei di raccolta e l'intercettazione dei rifiuti.

Articolo 19. Collocazione dei contenitori su strada per rifiuti urbani e allestimento dei siti

1. I contenitori sono collocati, di norma, in area pubblica (su suolo stradale, su marciapiedi e/o entro apposite piazzole debitamente individuate e/o realizzate dal Comune).
2. L'area interessata dal contenitore se necessario viene delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo a cura del **Comune** e munita delle protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti quando necessarie.
3. Detti contenitori sono collocati a cura del Gestore in accordo con il Comune, in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio nonché dall'osservanza di quanto disposta dal Codice della Strada e dalle vigenti normative in materia di sicurezza ed ordine pubblico.
4. I contenitori sono collocati in area privata (es. farmacie, scuole, attività commerciali) nei casi in cui questa collocazione favorisca l'efficacia e l'efficienza del servizio previo accordo/consenso scritto del Gestore.

5. I contenitori sono collocati in area privata nelle zone in cui la struttura urbanistica renda impossibile l'utilizzo di contenitori su sede pubblica, previo accordo/consenso scritto del Gestore.
6. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono ubicati i cassonetti è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori.
7. E' vietato modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta rifiuti, ferma restando la possibilità di inoltrare richiesta motivata in tal senso al Gestore.
8. Durante interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata e nella progettazione delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno essere previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani sulla base di standard proposti dal soggetto gestore del servizio in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.

Articolo 20. Collocazione dei contenitori "dedicati" per produttori di grandi quantità (*)

1. Sono ammessi contenitori in area privata nel caso di attività produttrici di rifiuti assimilati, per le quali sia stata richiesta la fornitura di contenitori ad uso esclusivo. In tale ipotesi, potrà essere richiesto un canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva dei contenitori di proprietà pubblica.

2. Sono ammessi raggruppamenti di contenitori ad uso esclusivo di campeggi e R.T.A. previo accordo con l'amministrazione comunale. Rimane inteso che la responsabilità del corretto deposito dei rifiuti rimane a carico del titolare del campeggio e gestore R.T.A. a cui saranno addebitati eventuali costi per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti diversi da quelli raccolti con la modalità "porta a porta" o conferiti al di fuori dei contenitori installati.

3. Sono ammessi raggruppamenti di contenitori ad uso esclusivo di condomini previo accordo con l'amministrazione comunale. Rimane inteso che la responsabilità del corretto deposito dei rifiuti rimane a carico dei condomini a cui saranno addebitati eventuali costi per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti diversi da quelli raccolti con la modalità "porta a porta" o conferiti al di fuori dei contenitori installati.

4. Relativamente ai punti di raccolta esclusivi di cui al punto 3, nel caso di utilizzo improprio da parte degli utenti, l'Amministrazione potrà ordinarne la rimozione.

(*) Articolo sostituito con deliberazione consiliare n.77 del 28/11/2015

Articolo 21. Servizi di raccolta porta a porta

1. Tali servizi possono essere attivati per frazioni particolari (es. carta, vetro, plastica, ingombranti, ecc…) e per zone particolari (es. centro storico) così come previsto dal Contratto
2. Per raccolta porta a porta si intende la raccolta effettuata su area pubblica nel luogo più prossimo all'ingresso dell'edificio servito che risulti compatibile con le esigenze tecniche connaturate al servizio.
3. Gli eventuali servizi di raccolta porta a porta hanno frequenza e orari stabiliti dal Contratto e vengono opportunamente divulgati all'utenza.
4. L'esposizione su area pubblica deve essere effettuata in modo ordinato e tale da non intralciare il transito pedonale e veicolare, utilizzando esclusivamente i contenitori forniti dal Comune, se previsti.
5. È vietato esporre su area pubblica i rifiuti in orari o giornate o contenitori difformi da quanto stabilito e comunicato all'utenza.
6. I rifiuti devono essere esposti nelle condizioni tali da essere raccolti agevolmente dagli operatori.

Articolo 22. Centro di Raccolta

1. Il centro di raccolta è individuato nella isola ecologica di cui al progetto definitivo/esecutivo approvato con deliberazione della G.M. n.108 del 01/07/2008.

TITOLO IV
Articolazione dei servizi di raccolta dei rifiuti

Articolo 23. Oggetto del servizio

1. Nell'ambito dei rifiuti urbani, comprensivo dei rifiuti assimilati così come definiti nel presente Regolamento, il servizio pubblico prevede la separazione alla fonte, il conferimento e la raccolta distinta delle seguenti frazioni con le modalità riassunte in tabella e dettagliate negli articoli seguenti:

Codice CER	Descrizione	Contenitori su strada art. 19	contenitori dedicati art. 20	Raccolta porta a porta art. 21	Centro di Raccolta art. 22
150101 o 200101	Carta cartone	si	si	si	si
150107 o 200102	Vetro	si	si	si	si
150104 o 200140	Materiali ferrosi, lattine a banda stagnata o alluminio	si		si	si
150106	Vetro + Materiali ferrosi, lattine a banda stagnata o alluminio				
150102	Imballaggi in plastica	si		si	si
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense (organico o umido)	Si		si	si
200110	abbigliamento	si			si
200307	Ingombranti			si	si
200301	Rifiuti residui indifferenziati	si		si	si
200201	Rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (verde)	si	si		si
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (neon) RAEE				si
200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (Frigoriferi e Congelatori) RAEE			si	si
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (Televisori e Monitor) RAEE			si	si
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 (altri) RAEE				si
200134	Pile e batterie	si	si		si
080318	Cartucce esauste di toner				SI
200125	Oli e grassi commestibili				si
200126*	Olio minerale				si
160601* o 200133*	Batterie e accumulatori per auto e moto				si
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze				si
200127*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose				si
200131* o 200132	Medicinali	si	si		si
150103 o 200138	Legno				si
160103	Pneumatici per auto e moto				Si
170904	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione (Inerti)				Si
200303	residui della pulizia stradale				si
180103*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (siringhe)				si

Articolo 24. Raccolta di carta e cartone

1. La raccolta di carta e cartone viene effettuata tramite contenitori stradali bianchi, tramite raccolta porta a porta e tramite il Centro di Raccolta.

2. Per carta e cartone si intendono a titolo di esempio giornali, riviste, libri, imballaggi in cartone ondulato, cartoncino.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.

Articolo 25. Raccolta di vetro

1. La raccolta di vetro viene effettuata tramite contenitori stradali BLU, congiuntamente agli imballaggi metallici e tramite il Centro di Raccolta.
2. Per vetro si intendono a titolo di esempio bottiglie, vasi, in vetro, oggetti in vetro, vetro per finestre.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti
4. Il conferimento del vetro per finestre è consentito esclusivamente presso il Centro di Raccolta..

Articolo 26. Raccolta di metalli

1. La raccolta di metalli viene effettuata tramite contenitori stradali, congiuntamente al vetro e tramite il Centro di Raccolta.
2. Per metalli si intendono a titolo di esempio imballaggi metallici quali lattine e scatolette,vaschette e fogli di alluminio, bombolette spray, reti dei letti, biciclette,
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti
4. Il conferimento di rifiuti metallici di grandi dimensioni è consentito esclusivamente presso il centro di raccolta.

Articolo 27. Raccolta di imballaggi in plastica

1. La raccolta di imballaggi in plastica viene effettuata tramite contenitori stradali gialli e tramite il Centro di Raccolta.
2. Per imballaggi in plastica si intendono a titolo di esempio bottiglie per bevande, flaconi per liquidi in genere, imballaggi in plastica, imballaggi in polistirolo.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.
4. Il conferimento di imballaggi in plastica di provenienza non domestica(rifiuti assimilati) è consentito esclusivamente presso il centro di raccolta.

Articolo 28. Raccolta di rifiuti biodegradabili di cucine e mense (organico o umido)

1. La raccolta di rifiuti biodegradabili viene effettuata tramite raccolta porta a porta e tramite il Centro diRaccolta.
2. Per rifiuti biodegradabili si intendono tutti gli scarti degradabili di cucina quali scarti dalla preparazione dei pasti, bucce, ossa, frutta a verdura, avanzi di carne e pesce,… che vengono prodotte presso le civili abitazioni, nonché presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione, le aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali.
3. Particolare attenzione verrà riservata alla frequenza di raccolta di questa frazione che non sarà mai inferiore a due volte per settimana.
4. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.

Articolo 29. Raccolta di abbigliamento

1. La raccolta di abbigliamento viene effettuata tramite contenitori stradali gialli e tramite il Centro di Raccolta.
2. Per abbigliamento si intendono a titolo di esempio indumenti smessi, maglie, pantaloni, camicie.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.

Articolo 30. Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti

1. La raccolta di rifiuti ingombranti viene effettuata tramite il Centro di Raccolta.
2. Per rifiuti ingombranti si intendono a titolo di esempio divani, materassi, articoli d'arredo di grandi dimensioni.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti, in particolare negli ordinari contenitori stradali.

4. Il conferimento di tali rifiuti potrebbe avvenire su chiamata diretta da parte dell'utente, il quale è tenuto a conferire i rifiuti nei luoghi, nei giorni e negli orari prescritti per il ritiro da parte del Gestore.
5. Nel caso di raccolta su chiamata, l'utente è tenuto a disporre i rifiuti ingombranti oggetto del conferimento, in modo ordinato occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque in termini tali da non costituire alcun ostacolo alla sosta e intralcio alla circolazione.
6. E' vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti al suolo in particolare è vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.

Articolo 31. Raccolta di rifiuti residui indifferenziati

1. La raccolta di rifiuti residui indifferenziati viene effettuata tramite contenitori stradali verdi nelle aree non servite dal porta a porta
2. Per rifiuti residui indifferenziati si intendono quei rifiuti non ingombranti che non sono oggetto di raccolta differenziata; a titolo di esempio oggetti in materiali misti, oggetti in plastica diversi dagli imballaggi quali giocattoli, bacinelle, gomma, polveri, ceramica, pannolini,
3. Il rifiuto residuo indifferenziato comprende anche scarti di cucina e residui dei pasti se nella zona non è stata attivata la raccolta differenziata del rifiuto organico.
4. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.
5. È obbligatorio il conferimento di questi rifiuti tramite sacchetto chiuso.

Articolo 32. Raccolta dei rifiuti biodegradabili provenienti da parchi e giardini (verde) (*)

1. La raccolta dei rifiuti biodegradabili vegetali provenienti da aree verdi viene effettuata tramite il Centro di Raccolta e tramite l'apposito contenitore domiciliare nel periodo "marzo-ottobre" e solo per le utenze domestiche iscritte al servizio specifico.

2. Il conferimento dei rifiuti vegetali da parte delle utenze domestiche non dovrà superare il quantitativo di 600 kg ad utenza. Qualora l'utente dovesse superare tale quantitativo dovrà utilizzare Ditte autorizzate al conferimento o convenzionarsi con il Gestore del servizio pubblico.

3. Per rifiuti biodegradabili vegetali provenienti da aree verdi si intendono a titolo di esempio rifiuti di potatura e sfalcio giardini, orti ed aree piantumate pubbliche e private costituenti pertinenza di edifici che presentino i requisiti per essere classificati come rifiuti urbani.

4. E' vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.

(*) Articolo sostituto con deliberazione consiliare n.77 del 28/11/2015

Articolo 33. Raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

1. Il Comune ai sensi del D.Lgs. 151/05, è tenuto a realizzare un sistema organico di gestione dei RAEE che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto. A tal fine il Comune assicura la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e analoghi, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente ad un CENTRO DI RACCOLTA DEI RAEE i rifiuti prodotti nel proprio territorio come previsto dal D.Lgs. 151/05; il conferimento di rifiuti prodotti in altri comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il comune di destinazione;
2. In fase di avvio del sistema di raccolta separata dei RAEE il centro di raccolta di RAEE coincide con il centro di raccolta.
3. In fase di avvio del sistema di raccolta separata dei RAEE le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche individuate sono le seguenti:

   R1 - Grandi elettrodomestici contenenti clorofluorocarburi (es. frigoriferi, frigocongelatori, condizionatori…)

   R2 - Grandi elettrodomestici non contenenti clorofluorocarburi (es. lavatrici, lavastoviglie, forni …,)

   R3 – TV e Monitor

   R4 - Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (es. computer, stampanti, telefoni, fax …); Piccoli elettrodomestici; Apparecchiature di consumo (radio, videocamere …); Apparecchiature di illuminazione (es. lampadari, privati della sorgente luminosa …); Utensili elettrici ed elettronici (es. trapani, seghe, macchine per cucire…ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni); Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero; Dispositivi medici (es. misuratori di pressione…ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati); Strumenti di

monitoraggio e di controllo (es. bilance, regolatori di calore …)

R5 – Sorgenti luminose (lampade fluorescenti, lampade a scarica, lampade a vapori di sodio, …)

4. Nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, e nel rispetto delle norme che disciplinano la gestione dei rifiuti pericolosi, alcune categorie di apparecchiature potranno essere raccolte in maniera congiunta.
5. Nel Centro di Raccolta i contenitori per la raccolta differenziata dei RAEE, assicurano che le fasi della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio dei Raee raccolti separatamente, ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs.151/05 siano eseguite in maniera da ottimizzare il reimpiego ed il riciclaggio delle apparecchiature o dei relativi componenti e non si abbia dispersione di sostanze lesive dell'ozono atmosferico o altre sostanze secondo le indicazioni del Centro di Coordinamento RAEE.
6. Il Comune si riserva di richiedere ai distributori la documentazione della provenienza del rifiuto conferito.

Articolo 34. Raccolta delle pile e degli accumulatori usati di origine domestica

1. La raccolta di pile e batterie viene effettuata tramite il Centro di Raccolta e presso esercizi commerciali e contenitori stradali.
2. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.
3. Il Decreto n. 476/97 prevede che le pile e gli accumulatori usati siano consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio pubblico. A cura e onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore di cui al comma 2 pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e egli accumulatori usati, nel proprio punto vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato alla raccolta.
4. Nelle more dell'applicazione del Decreto n. 476/97qualora non provvedano i rivenditori stessi, il Comune predispone appositi contenitori ubicati presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita, per il conferimento delle pile e delle batterie esaurite (ad esclusione delle batterie per veicoli). I contenitori potranno essere anche ubicati presso esercizi commerciali che trattano prodotti differenti ma che sono oggetto di elevata presenza di utenti.
5. Pile e batterie esaurite potranno essere conferite anche presso il Centro di Raccolta esistente, oppure, nel caso che venga attivato tale servizio, al mezzo mobile posto a disposizione della cittadinanza per il conferimento di tutte le tipologie di rifiuti chimici domestici.
6. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori di cui al presente Regolamento deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli apposti, sulle pile e sugli accumulatori.
7. Non rientrano in questa tipologia di rifiuto, le batterie per veicoli.

   a.

Articolo 35. Raccolta di cartucce esauste di toner

1. La raccolta di cartucce esauste di toner viene effettuata tramite il Centro di Raccolta.
2. Per cartucce esauste di toner si intendono a titolo di esempio cartucce di toner per stampanti laser e cartucce di inchiostro per stampanti a getto d'inchiostro.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.

Articolo 36. Raccolta di oli e grassi commestibili

1. La raccolta di oli e grassi commestibili viene effettuata tramite il Centro di Raccolta.
2. Per oli e grassi commestibili si intendono a titolo di esempio oli e grassi di frittura provenienti da cucine mense e ristoranti. Oli e grassi commestibili devono essere conferiti al centro di raccolta in contenitori adeguati a tenuta.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.

Articolo 37. Raccolta degli oli minerali di origine domestica

1. La raccolta di oli minerali viene effettuata tramite il Centro di Raccolta esclusivamente per i privati cittadini.
2. I privati cittadini che provvedono autonomamente al cambio dell'olio di un veicolo, hanno l'obbligo di

conferire l'olio usato presso il Centro di Raccolta.

3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.
4. È vietato il conferimento di oli minerali da parte di aziende in quanti trattasi di rifiuto speciale pericoloso non assimilabile, pertanto il produttore è tenuto allo smaltimento a proprie spese tramite aziende convenzionate con il Consorzio Obbligatorio Oli Usati

Articolo 38. Raccolta delle batterie al piombo per autoveicoli di origine domestica

1. La raccolta di batterie al piombo viene effettuata tramite il Centro di Raccolta esclusivamente per i privati cittadini.
2. I privati cittadini che provvedono autonomamente al cambio di batterie al piombo di un veicolo, hanno l'obbligo di conferirle presso il Centro di Raccolta.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.
4. È vietato il conferimento di batterie al piombo da parte di aziende in quanti trattasi di rifiuto speciale pericoloso non assimilabile, pertanto il produttore è tenuto allo smaltimento a proprie spese tramite aziende convenzionate con il Consorzio Batterie COBAT.
5. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie dei veicoli sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi delle batterie dismesse disperdendole nell'ambiente, ed a conferirle al Centro di Raccolta.

Articolo 39. Raccolta di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze di origine domestica

1. La raccolta di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze di origine domestica viene effettuata tramite tramite il Centro di Raccolta e l'eventuale raccolta itinerante esclusivamente per i privati cittadini.
2. Rientrano in questa categoria a titolo di esempio quelli contrassegnati dalla etichetta "T" e/o "F" o dai simboli corrispondenti impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta e i prodotti chimici di origine domestica contrassegnati dalla etichetta "Xi", "Xn", "C" o dai simboli corrispondenti impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.

Articolo 40. Raccolta di vernici, inchiostri,adesivi, resine contenenti sostanze pericolose e loro contenitori utilizzati etichettati T oF (tossico o infiammabile) di origine domestica

1. La raccolta di vernici, inchiostri,adesivi, resine contenenti sostanze pericolose e loro contenitori utilizzati etichettati T oF (tossico o infiammabile) di origine domestica viene effettuata tramite il Centro di Raccolta e l'eventuale raccolta itinerante esclusivamente per i privati cittadini.
2. Rientrano in questa categoria a titolo di esempio quelli contrassegnati dalla etichetta "T" e/o "F" o dai simboli corrispondenti impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta e i prodotti chimici di origine domestica contrassegnati dalla etichetta "Xi", "Xn", "C" o dai simboli corrispondenti impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.
4. Nel caso che i contenitori siano completamente vuoti, essi possono essere immessi nel circuito di raccolta degli imballaggi (metallici o in plastica).

Articolo 41. Raccolta dei medicinali scaduti o non utilizzati

1. I medicinali scaduti o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori installati presso le farmacie, oppure potranno essere conferiti presso il Centro di Raccolta esistente.
2. I medicinali devono essere privati dell'imballaggio esterno non a diretto contatto con il medicinale.

Articolo 42. Raccolta del legno

1. La raccolta di legno viene effettuata tramite il Centro di Raccolta.
2. Per legno si intendono a titolo di esempio mobili, porte, cassette, bancali.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.

Articolo 43. Raccolta di pneumatici

1. La raccolta di pneumatici viene effettuata tramite il Centro di Raccolta.
2. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.

Articolo 44. Raccolta di inerti di origine domestica

1. La raccolta di inerti di origine domestica viene effettuata tramite il Centro di Raccolta esclusivamente per i privati cittadini.
2. Per inerti di origine domestica si intendono i rifiuti provenienti da lavori di piccole ristrutturazioni e/o ordinaria manutenzione domestica (quali rottami di laterizio, piastrelle, calcinacci, finestre, sanitari, ecc.) per piccole quantità conferite esclusivamente da privati (orientivamente massimo 0,2 mc/giorno).
3. È vietato il conferimento di inerti da parte di aziende in quanti trattasi di rifiuto speciale non assimilato, pertanto il produttore è tenuto allo smaltimento a proprie spese tramite aziende terze.

Articolo 45. Raccolta dei residui della pulizia strade

1. Il servizio di raccolta è descritto nell'apposito articolo nel titolo V

Articolo 46. Raccolta di siringhe abbandonate

1. Le siringhe abbandonante in aree pubbliche o aree private aperte ad uso pubblico, nonché quelle raccolte con apposite macchine scambiatrici sono oggetto di raccolta separata in quanto considerate rifiuto a rischio infettivo.
2. Tali rifiuti dovranno essere raccolti con le cautele indicate dal D.Lgs 254/03 ed inviati alla termodistruzione.

Articolo 47. Modalità di effettuazione della pesata dei rifiuti e frequenza della raccolta

1. Il soggetto gestore del servizio provvede alla pesata dei rifiuti prima di inviarli al recupero o allo smaltimento anche direttamente presso l'impianto di trattamento o smaltimento.
2. I quantitativi di rifiuti avviati a trattamento o smaltimento saranno trasmessi almeno annualmente all'Amministrazione Comunale che potrà verificare i dati presso il gestore.

Articolo 48. Efficienza della raccolta

1. Ai fini della valutazione degli obiettivi di cui all'articolo 205 ,comma 1, Dlgs 3 aprole 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, l'efficienza della raccolta differenziata è su base annua, come il rapporto tra la somma dei pesi delle frazioni merceologiche raccolte in maniera differenziata e destinate al recupero e la quantità dei rifiuti complessivamente raccolti detratta la quota corrispondente alla quantità di rifiuti cimiteriali ed inerti. In alternativa fa fede la modalità di calcolo individuata dalla normativa nazionale e dall'Osservatorio Provinciale Rifiuti.

Articolo 49. Modalità di effettuazione del trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti urbani durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento, deve avvenire con automezzi idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
2. I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (laddove previste) concesse dal Comando della Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).
3. Il soggetto gestore dell'attività di trasporto deve essere regolarmente iscritto all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti

Articolo 50. Aree di trasbordo dei rifiuti

1. Per trasbordo dei rifiuti s'intende l'operazione di svuotamento dei rifiuti raccolti con piccoli automezzi, in autocompattatori, compattatori e container scarrabili, al fine di ottimizzarne il trasporto agli impianti di trattamento e/o smaltimento.
2. Al fine di aumentare la sicurezza dei cittadini e di salvaguardare l'ambiente è consentito trasbordare presso il Centro di Raccolta tutte le tipologie di rifiuti raccolti, in alternativa al trasbordo effettuato su strada.
3. Nel caso di rifiuti indifferenziati il trasbordo dovrà avvenire in una parte dell'area separata dal resto del centro di raccolta, mediante segnaletica verticale ed orizzontale.
4. Il trasporto dei rifiuti indifferenziati trasbordati dovrà essere effettuato entro le 72 ore successive, escludendo da computo i giorni interdetti alla circolazione, cosi come definito dall'art. 193 comma 12 del D. Lgs. 152/06.

Articolo 51. Luogo di recupero o smaltimento

1. Il soggetto gestore provvede a conferire i rifiuti raccolti, presso impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, per le fasi finali di recupero o di smaltimento delle tipologie di rifiuti ad essi conferiti.

TITOLO V
ORGANIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA E REQUISITI TECNICO-GESTIONALI DEL CENTRO DI RACCOLTA

Articolo 52. Premessa[1]

1. Le aree attrezzate per la raccolta differenziata si suddividono in Piattaforme e Centri di raccolta come indicato dalla DGR 220/05 e s.m. e dal Piano provinciale rifiuti.
2. Le piattaforme sono infrastrutture nelle quali si svolgono operazioni di trattamento, selezione, cernita, disassemblaggio. Sono soggette ad autorizzazione provinciale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m. alla quale si rimanda per l'individuazione delle modalità di gestione.
3. Il centro di raccolta comunale o intercomunale (o isola ecologica, o area ecologica) è costituito da un'area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2 del D.M 8/4/08, conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
4. La realizzazione dei centri di raccolta di cui all'art. 1 e' approvata dal Comune territorialmente competente con il presente regolamento.
5. I centri di raccolta sono allestiti e gestiti secondo le indicazioni del presente regolamento, in conformità alle disposizioni del D.M. 8/04/2008, nonché alle norme e prescrizioni che la Regione, la Provincia dispongono in materia;
6. I centri di raccolta costituiti unicamente da cassoni scarrabili destinati a ricevere rifiuti non pericolosi di provenienza domestica rispettano solo i requisiti di cui ai punti: 1.1, 2.1, 2.2 punti b), d) ed e), 2.3, 3.1 punto a), 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.4, 5.9, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4 e 7 dell'allegato I al D.M. 8/04/2008.
7. Il soggetto che gestisce il centro di raccolta e' iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs 152/06 e successive modifiche, nella Categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

TITOLO VI
Disposizioni inerenti la pulizia delle aree scoperte pubbliche e private e la gestione dei rifiuti cimiteriali

Articolo 53. Pulizia strade e svuotamento cestini

1. Il servizio di pulizia strade, comprensivo di spazzamento, eventuale lavaggio, svuotamento cestini, viene effettuato, entro il territorio comunale, sulle strade, le piazze e le aree pubbliche, strade vicinali classificate di uso pubblico, tratti di strade statali e provinciali all'interno dell'abitato secondo modalità e frequenze stabilite nel contratto di gestione del servizio.
2. Il servizio di pulizia non viene svolto per le rive e le acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, nonché dei cigli stradali delle scarpate autostradali e ferroviarie, effettuati entro il territorio comunale, che sono svolte dagli Enti competenti. I rifiuti prodotti in tale attività rimangono a loro carico.
3. Il gestore del servizio di spazzamento provvede, durante lo spazzamento meccanico o manuale, a sgombrare la superficie dei pozzetti stradali e delle caditoie di raccolta delle acque meteoriche senza effettuare la disostruzione o il ripristino, che dovrà essere prevista da altro servizio. È assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi.
4. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Comune provvede ad installare appositi cestini portarifiuti, che vengono svuotati e puliti secondo modalità e frequenze stabilite nel contratto di gestione del servizio. L'incremento dei cestini deve essere comunicato al gestore.

---

[1] Il testo dei requisiti tecnico-gestionali segue fedelmente le indicazione dell'ALLEGATO I al D.M 8/4/2008 riportandone la struttura in 7 punti

5. In tali cestini devono essere conferiti esclusivamente piccole quantità di rifiuti urbani prodotti sulle aree pubbliche o di uso pubblico.
6. È vietato l'utilizzo dei cestini per il conferimento dei rifiuti prodotti negli edifici di qualsiasi natura
7. I cestini non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. È vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

Articolo 54. Servizi vari di pulizia

1. Possono rientrare fra i compiti affidati al soggetto gestore, quindi appositamente regolati, i seguenti servizi:
   a. pulizia delle spiagge libere ricadenti nel territorio comunale;
   b. pulizia della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli;
   c. pulizia e lavaggio dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade e scalinate;
   d. altri servizi affidati al soggetto gestore con atto del Sindaco per motivi di sicurezza o igiene.

Articolo 55. Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta relativi rifiuti

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.
2. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentiti i competenti Uffici Provinciali e/o la sezione provinciale dell'ARPA, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché l'Ufficio Comunale competente esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Articolo 56. Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei relativi rifiuti

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari in solido con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza e decoro.
2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente sia titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, qualora il fatto a lui imputabile si sia verificato a titolo di dolo o colpa, è obbligato con ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.
3. In caso di inadempienza, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e la ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
4. Decorso il termine fissato dall'ordinanza, il Sindaco procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
5. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui ai commi precedenti sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Articolo 57. Pulizia dei mercati e raccolta dei relativi rifiuti

1. Le aree di vendita adibite a mercato, verranno mantenute pulite dal Comune che provvederà a raccogliere in maniera differenziata i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività secondo le seguenti indicazioni:.
   a. Carta e cartone puliti

   Tipologie: scatoloni, scatole, fogli, raccoglitori, buste, qualsiasi manufatto in carta e cartone puliti (escluso carta e manufatti accoppiati ad altri materiali quali plastica o metalli).

Predisposizione al carico: i rifiuti di carta e cartone,voluminosi (scatole e scatoloni) vanno piegati e/o inseriti l'uno nell'altro al fine di ridurre al minimo l'ingombro. Se non disponibili scatoloni ove inserire i rifiuti cartacei di piccole dimensioni.

b. Cassette di legno bancali

Tipologie: cassette di legno e bancali solitamente per usi ortofrutticoli.

Predisposizione al carico: dovranno essere accuratamente svuotate ed ordinate l'una sull'altra in modo da ridurre al minimo l'ingombro. Dovranno essere separate da quelle di plastica.

c. Cassette di plastica

Tipologie: cassette di plastica solitamente per usi ortofrutticoli.

Predisposizione al carico: dovranno essere accuratamente svuotate ed ordinate l'una sull'altra in modo da ridurre al minimo l'ingombro. Dovranno essere separate da quelle in legno.

d. Rifiuti non differenziabili(tutti i rifiuti non elencati ai precedenti punti a,b,c)

Tipologie: scarti di frutta e verdura ed alimentari in genere, sacchetti di plastica, tovaglioli e carta sporca, unta, accoppiata, appendiabiti, espositori non in cartone, quant'altro non elencato nei precedenti punti.

Predisposizione al carico: dovranno essere inseriti in appositi sacchi. Se di grandi dimensioni accuratamente raccolti di facile prelievo e disposti in modo tale da ridurre al minimo l'ingombro. Il peso massimo consentito per sacco è di 18 kg.

2. Tutti i rifiuti dovranno essere raccolti e conservati dagli ambulanti fino al momento del ritiro, in modo da evitare qualsiasi dispersione sull'area pertinenziale e circostante.
3. Eventuali e/o particolari rifiuti (pericolosi ed ingombranti) dovranno essere rimossi, a cura degli ambulanti e potranno essere conferiti presso le isole ecologiche comunali.
4. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita e libera da automezzi ed attrezzature entro un'ora dal termine dell'orario di vendita, al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di pulizia..
5. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti delle aree, devono concordare con il comune le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

Articolo 58. Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici e delle spiagge date in concessione

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto che gestisce il servizio pubblico. Le spiagge date in concessione ad uso balneare devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori per tutto l'anno, compreso il periodo invernale.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti speciali assimilati agli urbani: in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato tutte le tipologie dei rifiuti .
3. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo sito deve risultare perfettamente pulita.

Articolo 59. Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti urbani e quelli speciali ad essi assimilati prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. Le aree devono essere tenute pulite dai soggetti che le occupano, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto che gestisce il servizio pubblico.

Articolo 60. Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade,

piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al soggetto gestore del servizio, con un preavviso di 8 giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.

2. A manifestazione terminata, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori della stessa.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia l'Amministrazione Comunale.

Articolo 61. Attività di volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato abbandonare volantini (predisposti per finalità elettorali, pubblicitarie, ecc.) per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli, anche aerei.
2. Si considerano abbandonati anche i volantini posizionati in contenitori che non garantiscano la protezione dagli agenti atmosferici (pioggia e vento) e possano rappresentare elemento indecoroso. Il gestore si riserva di rimuovere contenitori e volantini che appaiono in stato di abbandono.
3. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, l'attività di volantinaggio o di distribuzione di altro materiale pubblicitario è consentita esclusivamente mediante consegna diretta alle persone o distribuzione nei pubblici esercizi. E' vietato invece il lancio di volantini nelle pubbliche vie o piazze, nonché la loro collocazione sui veicoli in sosta.
4. Chiunque, restando salvi i divieti di cui al precedente comma,è interessato alla distribuzione di materiale pubblicitario e/o altro materiale lungo le strade del paese, porta a porta o con ogni altra forma, è tenuto a presentare, almeno tre giorni precedenti la distribuzione, apposita istanza al Sindaco contenente:
   a) Le generalità della persona fisica richiedente;
   b) La ditta eventualmente rappresentata;
   c) Il giorno e l'ora in cui verrà effettuata la distribuzione;
   d) Il numero di persone incaricate alla distribuzione, con l'obbligo di consegnare agli uffici copia di documento di riconoscimento degli stessi;
   e) Copia allegata del materiale pubblicitario da distribuire;
5. I soggetti che intendono effettuare l'attività di distribuzione di cui al precedente comma, devono prestare apposita cauzione presso la tesoreria comunale pari ad €.200,00 e di €.50,00 per ogni soggetto distributore. La cauzione potrà essere restituita al soggetto interessato previa istanza dello stesso indirizzata al Comune. La cauzione verrà introitata dal Comune in caso di violazione della presente norma attestata da verbale di infrazione del Comando di Polizia Locale. Le somme relative al pagamento per ogni soggetto distributore e le cauzioni non restituite per violazione, verranno introitate nel bilancio in apposita risorsa destinata a finanziare le spese relative alla raccolta dei rifiuti urbani. Copia del versamento deve essere allegata alla istanza di cui al precedente comma;
6. E' fatta eccezione per quanto previsto dalle norme in materia di propaganda elettorale e per la distribuzione mano dei volantini, nonché per il collocamento dei medesimi sugli automezzi in sosta, effettuata da gruppi politici e da associazioni culturali, sociali o comunque senza finalità di lucro, riportanti comunque il messaggio.
7. Tutto il materiale pubblicitario di cui al presente articolo, deve contenere la frase: *"Per salvaguardare l'ambiente non gettate questo biglietto per terra. Usate gli appositi contenitori. Grazie".*

Articolo 61-bis – Contenitori/espositori pubblicitari (*)

1. Il posizionamento di contenitori/espositori di volantini, brochure o di altro materiale pubblicitario è subordinato a preventiva autorizzazione rilasciata dall'Area Tecnica comunale.
2. La domanda di posizionamento, in carta libera, reca: le generalità del titolare della comunicazione pubblicitaria; la descrizione dei contenitori/espositori utilizzati, il numero di questi e la loro collocazione; il "responsabile della cura e del decoro" del contenitore/espositore che provvede alla pulizia, al riordino e ne è direttamente responsabile.
3. Nel caso di violazione del comma precedente, ovvero qualora i contenitori/espositori siano in stato di abbandono, poiché il materiale in essi contenuto risulti sparso nell'area circostante, senza che il responsabile della cura e del decoro sia intervenuto, il comune rimuoverà i contenitori/espositori ed applicherà le sanzioni di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267.

(*) Articolo introdotto con deliberazione del Consiglio comunale n.25 del 21/10/2011

Articolo 62. Attività di carico e scarico di merci e materiali

1. Chiunque effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia di cui al precedente comma 1.

3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal soggetto gestore del servizio, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 192 del D.L.vo n. 152/206.

Articolo 63. Carogne di animali

1. **1.** Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. competente o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

Articolo 64. Deiezioni di animali

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi sporchino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1 sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure di animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata. Il tutto deve essere raccolto in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositato nei cassonetti/cestini adibiti alla raccolta dei rifiuti indifferenziati.

Articolo 65. Cave e cantieri

1. I proprietari o i gestori delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento con abbattimento delle polveri dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).
2. È vietato il conferimento al servizio pubblico di raccolta dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni diversi dai rifiuti urbani.

Articolo 66. Sgombero della neve

1. Al verificarsi delle precipitazioni nevose, il gestore del servizio sgombero neve deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:
   a. la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici pubblici e i luoghi di pubblico interesse
   b. lo spargimento di cloruro o di miscele crioidratiche allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdrucciolevole per presenza di ghiaccio.
2. Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di assicurarne la transitabilità.
3. In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. In caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro o per l'intero fronte dell'edificio. L'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.
4. Agli abitanti delle abitazioni site sotto il tetto degli edifici è fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

Articolo 67. Gestione dei rifiuti prodotti nei campeggi

1. Il Comune provvede alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, provenienti dai campeggi nelle tipologie e modalità analoghe a quanto avviene sul resto del territorio, con le seguenti specificità:
2. Il sistema di raccolta utilizzato è di norma quello meccanizzato a cassonetti a cui tutte le strutture (campeggi) si devono adeguare. I cassonetti devono essere necessariamente compatibili ai sistemi di caricamento automatico degli automezzi del gestore e di colore corrispondente a quelli in uso per la raccolta sul territorio.
3. La raccolta deve essere localizzata in un unico punto, possibilmente recintato e preferibilmente all'esterno o in adiacenza dell'ingresso. Tutte le fasi di caricamento rifiuto e spostamento dell'automezzo adibito alla raccolta dei rifiuti devono essere effettuate in condizioni di assoluta sicurezza, non in adiacenza di unità abitative, tende, roulotte, camper o quant'altro possa essere causa di incidenti.
4. La mancanza delle condizioni minime di sicurezza determineranno l'eventuale sospensione del servizio

fino alla definizione di corrette modalità di svolgimento.

Articolo 68. Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere, rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde, saranno gestiti con le stesse modalità degli altri rifiuti urbani in particolare sarà favorito il recupero.
2. I rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione svolte nell'ambito del cimitero, sono da considerarsi rifiuti inerti.
3. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento dovranno essere smaltiti in appositi impianti di termodistruzione.
4. In via transitoria, qualora sussistano condizioni di necessità dovute a carenza di impianti di incenerimento, potranno essere smaltiti in discariche di I categoria, attraverso sistemi di raccolta separata dai normali rifiuti urbani, a condizione che gli stessi vengano preventivamente sottoposti ad adeguata riduzione volumetrica.
5. Resta salva l'osservanza del Regolamento di polizia mortuaria approvato con Dpr 10 settembre 1990, n. 285, e della circolare esplicativa Ministero sanità 31 luglio 1998, n. 10; resta altresì salva l'applicazione del DPR 254/03 in tema di rifiuti sanitari.

TITOLO VII COLLABORAZIONE DEI CITTADINI

Articolo 69. Attività di raccolta differenziata del volontariato

1. Si riconoscono quali contributi utili ai fini del buon esito della raccolta differenziata quelli delle associazioni iscritte agli Albi del volontariato vigenti che si ispirano a scopo sociali, caritativi e/o ambientali e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato. Le Associazioni dovranno essere quindi dotate di uno Statuto e dovranno indicare un responsabile se non votato e/o indicato dal Consiglio di Gestione dell'Associazione.
2. Per collaborare alla raccolta differenziata le Associazioni debbono concordare con il Comune, sentito comunque il Gestore, gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento, che non devono essere in concorrenza con analoghi servizi gestiti dall'Ente Pubblico o chi per esso.
3. A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione che riguardano ambiti similari della raccolta differenziata si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando di determinare situazioni di concorrenza.
4. I principi gestionali a cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata attengono al pieno rispetto delle norme di sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, delle disposizioni urbanistiche e di traffico.
5. Nel caso di utilizzazione di strutture fisse dovranno essere concordate con il Comune e il Gestore, garantendo la pulizia ed il decoro e rispettando le condizioni disposte in ordine alla viabilità ed occupazione del suolo pubblico.
6. Le associazioni di volontariato dovranno garantire la collaborazione con il gestore e le attività svolte non dovranno essere dissimili da quelle che potrebbe svolgere, senza necessità di alcuna autorizzazione, il privato cittadino.
7. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontari possono riguardare soltanto alcune frazioni merceologiche di materiali presenti nei rifiuti con espresso divieto di raccolta per:
   a. frazione umida dei rifiuti urbani;
   b. verde da giardino;
   c. rifiuti urbani pericolosi;
   d. rifiuti speciali assimilati;

Articolo 70. Compostaggio domestico

1. L'Amministrazione Comunale individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite interventi di riduzione della Tariffa attuati sulla base di un disciplinare di adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.
2. La pratica del compostaggio domestico è comunque possibile solo all'utenza dotata di area verde in piena disponibilità, fermo restando l'assenza di inconvenienti igienico-sanitari.
3. E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie agricole, destinate all'accumulo dello stallatico, della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è assimilata in tutto al compostaggio domestico.
4. In ogni caso la pratica del compostaggio domestico va effettuata seguendo criteri di buona pratica, divulgati dal Comune con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc.

Articolo 71. Meccanismi incentivanti

1. Per le utenze domestiche o non domestiche, singole o collettive, che si siano particolarmente distinte nell'attivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati si possono prevedere le seguenti forme di incentivazione:
   a. attestati di benemerenza: che potranno essere conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;

b. omaggi: che potranno essere distribuiti in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa. Sarà compito dell'Amministrazioni stabilire omaggi ai sensi del presente Regolamento anche riguardo alle diverse Associazioni di Volontariato.
c. agevolazioni sulla tassa, nel rispetto di quanto riportato nel "Regolamento per la determinazione e applicazione della Tassa del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani".

TITOLO VIII
Sistema sanzionatorio e disposizioni finali

Articolo 72. Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento sono uniformate ai principi della vigente normativa statale e regionale, anche in virtù del principio di legalità, in mancanza di altre disposizioni di legge in materia.
2. Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. È fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sottoelencati quali eventuali oneri sostenuti per la selezione/smaltimento di rifiuti conferiti in difformità alle disposizioni stabilite dal presente Regolamento che saranno addebitati al responsabile dell'errato conferimento.
4. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per il risarcimento di danni subiti.
5. Nel caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento in ordine alla gestione dei Rifiuti Urbani si applicano le sanzioni amministrative e le pene di cui alla sottostante tabella, approvata congiuntamente al medesimo

Riferimento normativo	Violazione delle disposizioni stabilite dal D.Lgs 152/06)	**Sanzione Minimo-Massimo**
Art.255	Abbandono di rifiuti pericolosi o ingombranti	**€ 105,00 - € 620,00**
Art.255	Abbandono di rifiuti non pericolosi e non ingombranti	**€ 25,00 - € 50,00**
Art.255	non ottemperanza all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3,(rimozione, avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e ripristino dei luoghi) o non adempimento all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3 (miscelazione di rifiuti),	**pena dell'arresto fino ad un anno**
Art. 256	attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione	**pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;** **pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.**
Art. 256	realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata	**pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro.** **pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.**
Art.257	cagionare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio	**pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose** **pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro negli altri casi**

Riferimento al regolamento	Violazione delle disposizioni stabilite dal presente regolamento	**Sanzione Minimo-Massimo**
Art. 9	conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali non assimilati non pericolosi	**€ 50,00 - € 300,00**
Art. 9	conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali non assimilati pericolosi;	**€ 105,00 - € 620,00**
Art. 15	conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta da parte di soggetti non titolati	**€ 25,00 - € 300,00**
Art. 15	violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o	**€ 25,00 - € 300,00**

	assimilati al sistema di raccolta, così come indicato nel Regolamento (ad esempio conferimento in orari diversi da quelli stabiliti; mancato utilizzo di idonei contenitori; conferimento di tipologie di rifiuti non consentite, utilizzo dei contenitori per rifiuti diversi da quelli a cui sono destinati)	
Art. 15	Spostamento o danneggiamento dei cassonetti	**€ 25,00 - € 600,00**
Art. 53	conferimento di rifiuti urbani e assimilati, ingombranti e/o speciali in fondo limitrofo esterno adiacente al Centro di Raccolta	**€ 105,00 - € 620,00**
Art. 52	violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati presso il Centro di Raccolta, così come indicato nel Regolamento (ad esempio: conferimento di tipologie di rifiuti non consentite, conferimento non differenziato, deposito all'esterno dei contenitori, etc.),	**€ 25,00 - € 300,00**
Art. 52	cernita, rovistamento e/o asporto dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta	**€ 25,00 - € 300,00**
Art. 52	utilizzo improprio dei cestini stradali per il conferimento di rifiuti domestici o assimilati	**€ 25,00 - € 300,00**
Art. 54	mancata pulizia da rifiuti urbani, assimilati o speciali delle aree pubbliche occupate da cantieri o date in concessione	**€ 25,00 - € 300,00**
Art. 60	mancanza pulizia di aree scoperte pubbliche e private utilizzate per manifestazioni pubbliche o mercati	**€ 25,00 - € 300,00**
Art. 62	mancata pulizia del suolo pubblico da rifiuti urbani e/o assimilati generati da operazioni di carico e scarico	**€ 25,00 - € 300,00**
Art. 64	mancato asporto da parte del proprietario/possessore delle deiezioni di animali domestici su aree pubbliche o di pubblico accesso	**€ 25,00 - € 300,00**
Art. 61	Mancato rispetto delle modalità di volantinaggio	**€ 25,00 - € 300,00**
	Per la violazione di altre norme non previste nel suddetto elenco	**€ 25,00 - € 300,00**

Articolo 73. Controlli

1. Salvo quanto ulteriormente disposto dalla legge, sono preposti al controllo sull'osservanza al presente Regolamento:
   a. gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Locale ;
   b. il personale di vigilanza ed ispettivo della Provincia, dell'Azienda ASL e dell'ARPA;
   c. il personale tecnico del Gestore del servizio a tal fine espressamente incaricato.
2. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento e che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente, provvedono gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Locale e gli Ispettori della Vigilanza Ambientale degli Enti riportati nel comma precedente, oltre al Corpo Forestale dello Stato.
3. Le violazioni al presente Regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste da specifico ordinamento.
4. I dipendenti del Gestore, incaricati di pubblico servizio con Ordinanza, possono limitatamente alle funzioni concernenti il servizio svolto dall'impresa stessa accertare violazioni trasmettendo gli atti agli Agenti di Polizia Locale.
5. Le Guardie Ecologiche Volontarie appartenenti al Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), possono come previsto dalla normativa vigente, accertare violazioni previste e redigere un verbale sulle infrazioni rilevate da trasmettere alle autorità competenti.

Articolo 74. Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme dei regolamenti comunali di igiene-sanità e di pulizia urbana, nonché la legge regionale 12 Dicembre 2003, n°26 e le successive circolari e leggi regionali inerenti i rifiuti urbani ed assimilati.

Articolo 75. Pubblicità del Regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico, anche sul sito web del Comune, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 76. Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in contrasto con quanto disciplinato.
3. Il precedente Regolamento comunale dei servizi di smaltimento dei RIFIUTI URBANI è abrogato.

GARDA UNO SPA

Comuni di Padenghe sul Garda

Conv. N.°.....

Tessera n.°

B00000

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE SITO IN VIA DELL'ARTIGIANATO

TRA

Il Sig. Pedercini Massimo, in qualità di Direttore Tecnico del Settore Igiene Urbana della Società Garda Uno S.p.A. (d'ora innanzi Garda Uno), con sede legale nel comune di Padenghe sul Garda in Via I. Barbieri, 20, P. IVA n° 00726790983; delegata dal Comune alla gestione del Servizio di Igiene Urbana con Delibera n° ..... del ...../.../..... e alla stipula della presente convenzione con Delibera n° .. del ../../2013,

E

La Ditta/il Sig. _____ Partita IVA/ C.

F._____

con sede amministrativa/residenza nel Comune di _____(CAP

_____)

in via _____ n° ____ ; tel. _____ E –mail _____ -

_____

n° di targa dei mezzi utilizzati per il conferimento _____, _____, nella persona del legale

rappresentante, Sig. _____ produttore in questo Comune o in altro se residenza o con sede nel

Comune, di rifiuti speciali assimilabili agli urbani/urbani (d'ora innanzi Convenzionato);

PREMESSO CHE

- il Comune di Padenghe sul Garda ha assimilato senza limiti di quantità i rifiuti speciali, adottando l'elenco indicato al punto 1.1.1 lett. a) della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984 e successive modifiche ed integrazioni (**allegato A**);

DATO ATTO CHE

- l'utente chiede di poter conferire i propri rifiuti presso il centro di raccolta Comunale pur non avendo superfici aziendali/urbane iscritte nell' elenco comunale delle utenze TARES;

TUTTO CIO PREMESSO

e considerato parte sostanziale ed integrante del presente atto, di Comune accordo si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Oggetto della Convenzione

- La presente convenzione regola il servizio di gestione dei rifiuti assimilati/urbani conferiti presso il centro di raccolta Comunale, da utenze non iscritte nell' elenco comunale delle utenze TARES;

Art. 2. Tariffe

- Il convenzionato è soggetto alle tariffe unitarie indicate in "Tabella Prezzi" al netto dell'IVA, comprensive dei servizi di raggruppamento, raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti;
- Eventuali rifiuti assimilati agli urbani, conferiti in modo differenziato non rispondenti alle caratteristiche qualitative previste dai recuperatori, saranno raccolti come rifiuti ingombranti, CER 200307, con l'applicazione della corrisponde tariffa.

Art. 3. Modalità di conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta

- il conferimento dei rifiuti dovrà essere effettuato utilizzando l'apposita tessera che sarà rilasciata successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione;
- In caso del mancato funzionamento del sistema di pesatura informatizzato, il convenzionato dovrà compilare e sottoscrivere l'apposita scheda di conferimento di cui potrà fare copia per l'eventuale verifica dei quantitativi conferiti,
- I rifiuti dovranno essere suddivisi per tipologia a cura del convenzionato, quindi verranno pesati, e posizionati, sempre a cura del conferente, negli appositi contenitori;

Art. 4. Valutazione del peso, tipologia e qualità dei rifiuti conferiti

- Il peso utilizzato per la quantificazione della tariffa sarà quello registrato e stampato sulla ricevuta dal sistema di gestione informatizzata del centro di raccolta. In caso di mancato funzionamento dello stesso, si stabilisce per convenzione di utilizzare i pesi specifici evidenziati nella "Tabella Prezzi".
- Nel caso di conferimento di più tipologie di rifiuto utilizzando una sola pesata complessiva, sarà facoltà l'addetto al centro di raccolta, stabilire le proporzione fra gli stessi. Il convenzionato potrà comunque decidere di effettuare pesate e conferimenti separati per ogni tipologia di rifiuto.
- Nel caso di conferimento accompagnato dal "documento di trasporto RAEE" saranno rilasciate le due copie di pertinenza sottoscritte dall'addetto al centro di raccolta;
- I conferimenti non potranno essere effettuati in quantità tale da pregiudicare il buon funzionamento del centro di raccolta;
- Non saranno accettati rifiuti diversi da quelli riportati all'allegato A.

Art. 5. Obblighi a carico dell'utente

- L'utente sottoscrivendo la presente convenzione, **accetta esplicitamente** tutti gli impegni ed obblighi previsti dalla stessa.

Art. 6. Fatturazione

- Le fatture emesse da Garda Uno S.p.A. e inviate all'indirizzo del convenzionato dovranno essere integralmente pagate entro la scadenza indicata; diversamente sarà applicata un'indennità di mora per ritardato pagamento, in misura pari ad un interesse al tasso legale calcolato con maturazione a giorni (1/365).
- In caso di morosità per più di una fattura Garda Uno S.p.A. si riserva la facoltà di respingere i conferimenti fino al pagamento di tutte le fatture scadute.

Art. 7. Validità delle tariffe

- Le tariffe di cui all'art. 2 hanno validità fino al 31/12 dell'anno di sottoscrizione.
- Al termine di ogni anno solare le tariffe di cui al precedente art. 2, saranno adeguate dell'indice ISTAT (100%).
- A seguito di variazioni significative dei costi di recupero/smaltimento, previo provvedimento del Comune; Garda Uno potrà adeguare i prezzi in momenti diversi, comunicando tempestivamente all'utente mediante l'affissione, all'interno del centro di raccolta, di copia della tabella prezzi. In tal caso le variazioni tariffarie saranno applicate dal primo giorno del mese successivo a quello del provvedimento comunale.

Art. 8. Durata dei contratto - Facoltà di recesso

- La presente convenzione avrà scadenza a fine anno e si rinnoverà automaticamente di anno in anno per un intero anno solare.
- Entrambe le parti potranno disdire la presente convenzione in qualunque momento, dandone comunicazione scritta.

Art. 9. Sanzioni

- In caso di inosservanza delle norme richiamate col presente atto, il Convenzionato è passibile di sanzioni nei modi e nelle misure previste dalla legge, salva l'eventuale responsabilità penale derivante dai fatti che possono costituire reato.

Letto, confermato e sottoscritto

Padenghe sul Garda, li. _____

Per Garda Uno S.p.A. _____ *Il Convenzionato* *(Timbro e firma)*

_____

Tabella Prezzi			
C.E.R.	**Denominazione dei rifiuti**	***€/ton**	***Peso specifico Kg./m³***
gruppo "VALORIZZATI**" nel sistema informatizzato di gestione del Centro di Raccolta**			
08 03 18	Toner per stampa esauriti	**67,00**	*100*
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	**67,00**	*50*
15 01 02	Imballaggi in plastica	**67,00**	*10*
15 01 03	Imballaggi in legno	**67,00**	*20*
15 01 04	Imballaggi in metallo	**67,00**	*80*
15 01 06	Imballaggi in materiali misti (in vetro e metallo)	**67,00**	*200*
20 01 01	Carta e cartone	**67,00**	*70*
20 01 02	Vetro	**67,00**	*200*
20 01 10	Abbigliamento	**67,00**	*100*
20 01 21*	**Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (RAEE 5, sorgenti luminose)	**67,00**	*50*
20 01 23*	**Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (RAEE 1, freddo e clima)	**67,00**	*80*
20 01 25	Oli e grassi commestibili	**67,00**	*800*
20 01 35*	**Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci	**67,00**	*100*

	200121 e 200123 contenenti componenti pericolosi (RAEE 3, TV e monitor)		
20 01 36	**Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 (RAEE 2 grandi bianchi)	**67,00**	*150*
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 (RAEE 4, piccoli elettrodomestici)	**67,00**	*150*
20 01 39	Plastica (solo se attivata la specifica raccolta)	**67,00**	*30*
20 01 40	Metallo	**0,00**	*100*
gruppo "NON VALORIZZATI**" nel sistema informatizzato di gestione del Centro di Raccolta**			
16 01 03	Pneumatici	**264**	
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	**125**	*320*
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	**109**	*100*
20 02 01	Rifiuti biodegradabili - sfalci	**104**	*120*
20 02 01	Rifiuti biodegradabili - ramaglie	**104**	*80*
20 02 01	Rifiuti biodegradabili – potature siepi e fogliame	**104**	*30*
20 03 07	Rifiuti ingombranti	**224**	*100*

* Rifiuti pericolosi. - ** Rifiuti soggetti alle disposizioni di cui al D:Lgs. 151 del 15 Luglio 2005.
Eventuali rifiuti assimilati agli urbani, conferiti in modo differenziato non previsti fra quelli elencati nelle suddette tabelle o non rispondenti alle caratteristiche qualitative previste dai recuperatori, saranno raccolti come rifiuti ingombranti, CER 200307, con l'applicazione della corrisponde tariffa.
*** I prezzi sono soggetti ad IVA al 10%

Allegato A)

ELENCO RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI

1. Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso diverso da quello di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nel punto b), comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. 22/1997;
2. Rifiuti di carta, cartone e similari;
3. Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
4. Imballaggi primari;
5. Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
6. Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
7. Sacchi e sacchetti di carta e plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
8. Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, [1]*carta catramata*, fogli di plastica metallizzati e simili;
9. Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
10. Paglia e prodotti di paglia;
11. Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
12. Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
13. Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
14. Feltri tessuti e non tessuti;
15. Pelli e simil-pelle;
16. Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
17. Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
18. Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, [1]*quali lane di vetro e roccia, espansi plastici e minerali e simili*;
19. Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
20. Materiali vari in pannelli (di legno, [1]*gesso*, plastica e simili);
21. Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
22. Rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe;
23. Manufatti in ferro e di tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
24. Nastri abrasivi;
25. Cavi e materiali elettrici in genere;
26. Pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
27. Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
28. Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili, compresa la manutenzione del verde ornamentale);
29. Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
30. Accessori per l'informatica;
31. Oli alimentari esausti.

ELENCO RIFIUTI CONFERIBILI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA A SEGUITO DEL D.Leg. 25 luglio 2005, n. 151 e del Dm Ambiente 8 marzo 2010, n. 65 (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche "RAEE")

1. Raee provenienti dai nuclei domestici": i Raee originati dai nuclei domestici e i Raee di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;
2. Raee provenienti da nuclei domestici, come definito al punto 1, conferiti dai distributori, installatori nonché dai gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.

[1] *Solo se residui di produzione, sono esclusi quelli derivanti da costruzione e demolizione.*